

COMUNE di CORDIGNANO

USO, GESTIONE E CORRETTO UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA GESTIONE DELLE SIEPI E DEI BOSCHETTI, REGIMAZIONE DELLE ACQUE NEI NUOVI IMPIANTI - GESTIONE DELLE POTATURE E ACCENSIONE FUOCHI

SOMMARIO

USO, GESTIONE E CORRETTO UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

<i>Art. 1</i> Definizioni	pag. 2
<i>Art. 2</i> Campo di applicazione	pag. 4
<i>Art. 3</i> Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria	pag. 5
<i>Art. 4</i> Registrazione e documenti per l'utilizzo professionale dei PF	pag. 5
<i>Art. 5</i> Gestione dei prodotti fitosanitari	pag. 5
<i>Art. 6</i> Misure per la riduzione dell'uso e dei rischi derivanti dall'utilizzo dei PF	pag. 6
<i>Art. 7</i> Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili	pag. 7
<i>Art. 8</i> Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili	pag. 8
<i>Art. 9</i> Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle abitazioni civili e loro pertinenze	pag. 10
<i>Art. 10</i> Esecuzione dei trattamenti con erbicidi	pag.10
<i>Art. 11</i> Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti	pag.11
<i>Art. 12</i> Sanzioni	pag.12
<i>Art. 13</i> Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni	pag.12

NUOVI IMPIANTI, GESTIONE SIEPI E BOSCHETTI, REGIMAZIONE DELLE ACQUE

<i>Art. 14</i> Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario	pag.13
<i>Art. 15</i> Regimazione delle acque	pag.13
<i>Art. 16</i> Nuovi impianti: distanze di rispetto dalle aree specifiche particolarmente sensibili e dalle abitazioni civili nell'esercizio delle attività agricole	pag.14
<i>Art. 17</i> Sistemazioni agrarie	pag.15
<i>Art. 18</i> Sanzioni	pag.16
<i>Art. 19</i> Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni	pag.17

GESTIONE POTATURE – ABBRUCIAMENTO

<i>Art. 20</i> Abbruciamento	pag.18
<i>Art. 21</i> Sanzioni	pag.19
<i>Art. 22</i> Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni	pag.19
<i>Entrata in vigore</i>	pag.20
<i>Revisione e aggiornamento</i>	pag.20

ALLEGATI

ALLEGATO I: Vendita dei prodotti fitosanitari, gestione delle giacenze dei prodotti fitosanitari revocati presso rivenditori autorizzati, acquisto dei prodotti fitosanitari, trasporto dei prodotti fitosanitari, conservazione dei prodotti fitosanitari, diserbanti e concimi nelle aziende agricole.

ALLEGATO II: Glossario

ALLEGATO III: Nuova etichettatura e relative frasi di rischio dei prodotti chimici

ALLEGATO IV: Letture delle etichette dei prodotti fitosanitari

ALLEGATO V: Glossario macchine irroratrici

ALLEGATO VI: Facsimile cartello trattamento fitosanitario

ALLEGATO VII: Indicazioni operative per l'acquisto utilizzo dei prodotti fitosanitari

USO, GESTIONE E CORRETTO UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI IN AGRICOLTURA

Art. 1 Definizioni

1. **Ambiente urbano:** ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole "E" e assimilabili.
2. **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.
3. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i luoghi di culto, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.
4. **Verde urbano:** qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura – rappresenta una dotazione obbligatoria (cd. "standard") prevista dal D.M. n. 1444/1968 e dalle leggi urbanistiche regionali, ed è solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo "F" o assimilabile.
5. **Gruppo vulnerabile:** le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i disabili, i pazienti ospedalizzati, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.
6. **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l'insieme di tutte le aree verdi pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (anziani, disabili, minori, pazienti ospedalizzati, ecc.), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le aree a verde "primario" e "secondario" - quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), gli orti sociali, i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree verdi in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti. Alcune tipologie rientrano anche nel novero delle cd. "aree extra agricole".
7. In presenza di coltivazioni agricole in contesti urbani vengono identificate le aree di confine e le aree sensibili così come di seguito descritte:

- a) **Aree di confine in ambiente urbano:** i contesti in cui le coltivazioni agricole confinano con abitazioni, spazi commerciali, strade pubbliche dotate di passaggio pedonale, piste ciclabili segnalate ed opportunamente delimitate, corsi d'acqua tra quelli mappati nel Reticolo Idrico Primario e Reticolo Idrico Minore.
- b) **Aree sensibili in ambiente urbano:** i contesti in cui le coltivazioni agricole confinano con siti di cui all'art. 15 comma 2 del D. Lgs 150 del 14/08/12, cioè parchi, giardini, campi sportivi ed aree ricreative, cortili ed aree verdi all'interno dei plessi scolastici, aree gioco per bambini ed area adiacenti alle strutture sanitarie e comunque tutte quelle aree dove, anche in forma sporadica, è possibile, per vari motivi, la presenza di un numero consistente di persone.

8. Tra una coltivazione agricola e le Aree di confine o le Aree sensibili deve essere interposta una "fascia di rispetto". Per "**fascia di rispetto**" si intende la distanza in metri tra il perimetro esterno della coltivazione agricola e il contesto oggetto di tutela. Tale "fascia di rispetto" è pertanto da intendersi comprensiva della capezzagna e/o testata della coltivazione agricola.

9. **Aree di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006, art. 94):** le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

10. **Deriva:** il movimento del fitofarmaco nell'atmosfera dall'area trattata verso qualsivoglia sito non bersaglio, nel movimento in cui viene operata la distribuzione (Norma ISO 22866).

11. **Prodotto Fitosanitario (PF):** come definito dall'art. 3 del D.Lgs. n.150/2012, sono prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:

- proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o a prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
- influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
- conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
- controllare la flora infestante indesiderata o dannosa;
- distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.

A partire dal 26 novembre 2015, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per se o per conto terzi, i PF deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo rilasciato, ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs n. 150/2012, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano, secondo i propri ordinamenti.

12. **Utilizzatore professionale:** persona in possesso di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo che utilizza i PF nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori.

13. **Distributore:** persona fisica o giuridica in possesso di apposito certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un PF, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio.

14. **Consulente:** persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei PF e sui metodi di difesa alternativi. Il certificato viene rilasciato da AVEPA alle persone in possesso di diploma o laurea in discipline agrarie e forestali, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1101 del 18 agosto 2015.

15. **Intervallo di sicurezza o tempo di carenza:** il periodo di tempo necessario, espresso in giorni, che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta o, nel caso di derrate alimentari, tra l'ultimo trattamento e il consumo: il rispetto di tale intervallo è finalizzato a preservare la produzione da eventuali residui di sostanze attive e/o loro metabolici che, se presenti, dovranno comunque essere sempre inferiori al limite massimo ammesso dalla normativa vigente.

16. **Tempo di rientro:** il periodo di tempo, espresso in ore, che intercorre tra il trattamento e l'accesso successivo nel campo trattato senza Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) nella coltura trattata.

17. **Irroratrici:** le macchine utilizzate per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, a loro volta distinte in:

- irroratrici a barra o barre: macchine impiegate per la distribuzione su colture erbacee;
- irroratrici ad areo-convezione, atomizzatori o nebulizzatori: macchine impiegate per la distribuzione su colture arboree;
- irroratrici a tunnel o a recupero: macchine impiegate per la distribuzione su colture arboree;
- impolveratrici o solferine: macchine impiegate per la distribuzione dei prodotti polverulenti (zolfo in polvere).

18. **Corpi idrici:** i corsi d'acqua superficiali, i pozzi, le fonti di approvvigionamento idrico, i canali naturali. Sono invece esclusi dai corpi idrici:

- scoline (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, qualora risultino prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore di almeno 1 metro alla coltura trattata.

19. **Agricoltura biologica:** si intende un metodo di produzione i cui standard sono individuati e disciplinati dai regolamenti comunitari CE 834/07, CE 889/08 e a livello nazionale dal DM 220/95. Questo metodo riguarda tutte quelle forme di coltivazione e allevamento che tendono a valorizzare e conservare i sistemi biologici produttivi, senza il ricorso a sostanze chimiche di sintesi.

Art. 2 Campo di applicazione

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni alle persone, agli animali e alle risorse ambientali.

2. Il presente regolamento si applica integralmente al territorio comunale di Cordignano per tutte le colture agrarie presenti tanto arboree che erbacee. Sono tenuti al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento tutti gli utilizzatori professionali (a cui afferiscono anche i contoterzisti) e gli utilizzatori non professionali di PF delle aziende agricole, aziende familiari o altri soggetti (per produzione sia da reddito che da autoconsumo).

3. L'utilizzo dei PF anche ad attività erbicida in aree extra agricole, è regolamentato dal Piano d'Azione Nazionale (PAN punto A.5.6.1.) (art. 6 del D. Lgs. 150/2012, approvato con D.M. 22 gennaio 2014) e dalla specifica normativa regionale (D.G.R. 1262 del 1° agosto 2016).

4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi eseguiti dall'autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfestazione, derattizzazione e simili.

5. Il presente regolamento ha come obiettivo quello di conciliare la difesa fitosanitaria delle colture con le esigenze di salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari, di salvaguardia dell'ambiente e delle sue risorse, di abbattimento dei rischi di inquinamento e l'insorgenza di disagi e malattie a persone, animali e piante. In particolare, il presente regolamento mira alla riduzione delle quantità impiegate dei prodotti fitosanitari nell'ambito dell'intero territorio comunale ed in particolare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

6. L'Amministrazione comunale, ove lo ritenga necessario, può avvalersi di un consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs n.150/2012.

7. Per assicurare il massimo rispetto delle prescrizioni previste dal presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si impegna a dare massima diffusione del presente regolamento e a promuovere periodici incontri formativi aperti alla cittadinanza, in particolar modo agli utilizzatori professionali e non di PF, tesi al progressivo sviluppo di un'agricoltura più attenta all'ambiente e alla salute dell'uomo e degli animali.

Art. 3 Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

1. È obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario regionale, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi per la vegetazione, o per i suoi prodotti, non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.

2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

3. Nei terreni incolti ed abbandonati con colture agrarie non più in produzione, oppure con vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

Art. 4 RegISTRAZIONI e documenti comprovanti l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Per la registrazione dell'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari si fa riferimento alle prescrizioni dell'Articolo 16 del Decreto Legislativo 150/2012 e alla DGR 1262 del 1 agosto 2016

Art. 5 Gestione dei prodotti fitosanitari

1. Per l'acquisto, il trasporto, la manipolazione degli imballaggi, la gestione delle confezioni e il deposito per lo stoccaggio si dovrà fare riferimento alla normativa vigente.

2. Per la manipolazione dei prodotti fitosanitari, la captazione di acqua da corpi idrici, la diluizione, la miscelazione, la custodia, il risciacquo e lo smaltimento dei contenitori vuoti di PF e loro coadiuvanti si dovrà fare riferimento alla normativa vigente in materia attenendosi a tutte le prescrizioni previste in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Art. 6 Misure per la riduzione dell'uso e dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. A partire dal 1 gennaio 2014 gli utilizzatori professionali di PF devono applicare i principi generali della difesa integrata obbligatoria, quali:

- a) applicazioni tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni anche con il supporto di bollettini fitosanitari e agrometeorologici;
- b) utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti;
- c) ricorso a pratiche di coltivazioni appropriate;
- d) uso di PF che presentano il minor rischio per la salute umana e per l'ambiente

2. L'utilizzo dei prodotti professionali è riservato a personale qualificato e munito di patentino.

3. È buona prassi avvisare i vicini confinanti prima del trattamento quando abbiano espressamente chiesto di esserne informati e con le modalità concordate tra le parti.

4. I prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.

5. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni di terzi.

6. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:

- di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
- di utilizzare ugelli appropriati (anti-deriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione trattata;
- di non eseguire il trattamento in condizioni di vento e con modalità tali – avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata – da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate.

7. L'utilizzo dei prodotti è riservato a personale qualificato e munito di patentino.

8. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse incidentalmente una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro della stessa.

9. È vietato trattare con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento che abbia un'intensità tale da provocare la deriva della miscela e la conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate al trattamento e da non consentire un trattamento efficace.

10. È vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi che risultano tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura, dalla schiusa dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8 (pericoloso per le api).

11. È fatto divieto eseguire trattamenti da strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio, fatti salvi trattamenti di igiene pubblica.

12. Durante l'erogazione delle miscele in prossimità di linee ferroviarie, strade ad uso pubblico, incluse le piste ciclabili, marciapiedi e parcheggi, è obbligatorio accertarsi dell'eventuale passaggio di mezzi, ciclisti, pedoni e adottare tutti gli accorgimenti utili per non contaminare le persone e/o i mezzi in transito, fermo restando il rispetto della distanza di irrorazione consentita in funzione dell'attrezzatura utilizzata. L'eventuale filare posto a confine della strada, tale da impedire il passaggio del mezzo agricolo, può essere trattato dall'esterno verso l'interno con lancia a mano a bassa pressione.

13. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, l'irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di fiumi, pozzi, canali ed altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue sponde e/o argini. Deve essere sempre mantenuta una fascia di rispetto non trattata di almeno 5 metri lineari dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua per uso non potabile e gli specchi lacustri, anche quando in etichetta sono previste distanze minori.

14. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici e di ricarica delle falde, definite con le modalità descritte all'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (DGR. n. 107 del 05.11.2009), devono essere adottate le misure individuate all'art. 15 e 16 delle stesse Norme Tecniche. I trattamenti fitosanitari nelle "aree di rispetto" possono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione predisposto dalla Giunta Regionale e da questa inviata ai proprietari dei fondi, che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione da acque superficiali.

15. L'irrorazione aerea è vietata in tutto il territorio comunale.

16. L'agricoltura biologica è definita e regolamentata dalle disposizioni in materia emanate a livello comunitario, nazionale e regionale. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari sono tenuti ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica, si verificano sconfinamenti della sostanza impiegata.

Art. 7 Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

1. Nelle suddette aree comunali, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica, è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche ad attrezzature, che permettano di contenere al minimo la dispersione nell'ambiente.

2. Se nonostante il ricorso a mezzi alternativi per la difesa, come lo sfalcio della vegetazione, il pirodiserbo e l'applicazione di metodi biologici si rende necessario l'utilizzo di PF nelle aree

frequentate dalla popolazione, questi ultimi, dovranno essere scelti tra quelli indicati dal Ministero della Salute e che rispettano le prescrizioni del PAN.

3. Nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili non possono essere utilizzati PF che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.

4. Durante la fase di trattamento e per il tempo di rientro, nelle suddette aree, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello deve avere le dimensioni minime formato A4 con sfondo giallo e scritta nera recante la dicitura "**ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI**" deve altresì contenere i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata. (Si veda allegato VI)

5. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso per la durata del tempo di rientro, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.

6. In caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da Consulente abilitato o da dipendente dell'amministrazione comunale abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria, non si può ricorrere, in ogni caso, all'uso di prodotti:

- contenenti le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (H332, H312, H302, H331, H311, H301, H330, H310, H300, H319, H335, H315, H334, H317, H351, H318, H372, H373, H360, H361, H362, H341). Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

7. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente PF autorizzati per l'agricoltura biologica.

8. Sulle alberature stradali è vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi che risultano tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura, dalla schiusa dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con PF che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8 (pericoloso per le api).

9. E' fatto obbligo di individuare il responsabile dei trattamenti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, sia nel caso siano eseguite direttamente dall'amministrazione che eseguite da ditta appaltante individuata dall'amministrazione medesima.

Art. 8 Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti alle aree sensibili, è vietato l'utilizzo a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree di prodotti fitosanitari:

- contenenti le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (H332, H312, H302, H331, H311, H301, H330, H310, H300, H319, H335, H315, H334, H317, H351, H318, H372, H373, H360, H361, H362, H341). Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza minima di 15 metri dal confine, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:

a. nelle colture arboree:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri. Per la distanza della barriera vegetale dal confine si deve fare riferimento all'art. 892 del Codice Civile.
- nella fascia dai 30 metri ai 15 metri, con irroratrici tradizionali, se l'appezzamento è disposto parallelamente al confine l'irrorazione deve essere effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento. Diversamente, se l'appezzamento è disposto perpendicolarmente rispetto al confine, a 15 metri si dovrà interrompere l'attività di erogazione del PF.
- La distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza massima di 5 metri dal confine solo se vengono utilizzate irroratrici a tunnel con pannelli recuperatori o manualmente con pompa a spalle.

b. nelle colture erbacee:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 1 metro rispetto alla coltura da trattare. Per la distanza della barriera vegetale dal confine si deve fare riferimento all'art. 892 del Codice Civile;
- La distanza di cui al comma 1, può essere ridotta ad una distanza massima di 5 metri dal confine solo se vengono utilizzate barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.

3. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario vanno effettuati con modalità tali da evitare la deriva. Deve essere mantenuta una fascia non trattata di 5 metri.

4. La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura è consentita dopo le ore 18.00 e deve cessare entro le ore 6.00 del mattino nel rispetto degli orari di apertura e accesso alle strutture. In adiacenza ai campi sportivi, i trattamenti sono consentiti dall'alba alle ore 10.00. La domenica e nei giorni festivi dall'alba alle ore 8.00.

5. Nelle zone adiacenti alle aree sensibili, quali: plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura; l'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici non è consentito.

6. In caso di filari disposti perpendicolarmente ai confini delle aree di pertinenza delle aree con prescrizioni adiacenti alle aree specifiche e delle strade deve essere interrotta l'erogazione durante la fase di svolta. Preferibilmente, laddove sia possibile, il trattamento va fatto in entrata piuttosto che in uscita dai filari.

7. Durante la fase di trattamento e per il tempo di rientro, nelle suddette aree, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello deve avere le dimensioni

minime formato A4 con sfondo giallo e scritta nera recante la dicitura “**ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI**” deve altresì contenere i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all’area trattata. (Si veda allegato VI)

Art. 9 Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle abitazioni civili e loro pertinenze.

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti alle abitazioni civili e loro pertinenze, è vietato l’utilizzo dei PF, a distanze inferiori a 15 metri dal confine.

2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull’etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza minima di 5 metri, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:

a. nelle colture arboree:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell’appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un’altezza minima di 3 metri. Per la distanza della barriera vegetale dal confine si deve fare riferimento all’art. 892 del Codice Civile.
- nella fascia dai 15 metri ai 5 metri, con irroratrici tradizionali, se l’appezzamento è disposto parallelamente al confine, l’irrorazione deve essere effettuata esclusivamente verso l’interno del proprio appezzamento. Diversamente, se l’appezzamento è disposto perpendicolarmente rispetto al confine, a 5 metri si dovrà interrompere l’attività di erogazione del PF.
- La distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza massima di 3 metri dal confine solo se vengono utilizzate irroratrici a tunnel con pannelli recuperatori o manualmente con pompa a spalle.

b. nelle colture erbacee:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell’appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un’altezza minima di 1 metro rispetto alla coltura da trattare. Per la distanza della barriera vegetale dal confine si deve fare riferimento all’art. 892 del Codice Civile;
- Nei seminativi, la distanza di cui al comma 1, può essere ridotta ad una distanza massima di 3 metri dal confine solo se vengono barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.

3. In ogni caso, la distanza al comma 2 non potrà mai essere inferiore a 8 metri dal fabbricato d’abitazione.

4. In caso di filari disposti perpendicolarmente ai confini deve essere interrotta l’erogazione durante la fase di svolta. Preferibilmente, laddove sia possibile, il trattamento va fatto in entrata piuttosto che in uscita dai filari.

5. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti alle abitazioni civili e loro pertinenze, non è consentito effettuare trattamenti fitosanitari dalle 12.00 alle 13.30.

Art. 10 Esecuzione dei trattamenti con erbicidi

1. La distribuzione del prodotto deve essere la più localizzata possibile. In caso di colture arboree compreso i vigneti, è consentita solo sottochioma lungo il filare, minimizzando qualsiasi fenomeno di dispersione inutile e dannosa di prodotto.
2. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque, il trattamento con PF ad azione erbicida in prossimità di fiumi, pozzi, canali e altri corpi idrici, deve avvenire nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta e comunque adottando tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto distribuito raggiunga il corpo idrico, le sue sponde e/o gli argini. Deve essere sempre mantenuta una fascia con il divieto di trattamenti erbicidi di almeno 5 metri lineari dai corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua per uso non potabile e gli specchi lacustri, anche quando in etichetta sono previste distanze minori.
3. Nelle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici, definite con le modalità descritte all'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (NTA) della Regione Veneto (DGR. 107 del 5 novembre 2009), devono essere adottate le misure individuate all'art. 15 delle stesse Norme Tecniche. I trattamenti erbicidi nelle "aree di rispetto" possono essere eseguiti solo sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche. In mancanza di diversa delimitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.
4. Specificamente per le superfici vitate e/o altre colture arboree, sono consentiti trattamenti di diserbo come previsto dalla norma regionale ("Linee Tecniche di Difesa Integrata - Anno 2018" - Regione del Veneto, U.O. Fitosanitario DD n. 3 del 15 febbraio 2018) in riferimento alle dosi per ettaro riportate in etichetta.
5. La larghezza degli interventi di diserbo localizzato sotto coltura non deve eccedere i 60 cm.
6. Per i trattamenti effettuati su colture erbacee e diserbo su banda su colture arboree con irroratrici, si applica una fascia di rispetto non trattata in relazione alle aree di protezione o specifiche particolarmente sensibili, pari a 5 metri lineari; tale ampiezza, ad eccezione dei corsi d'acqua superficiali, le sorgenti di acqua non potabile, gli specchi lacustri e le fonti di approvvigionamento idrico, che seguono norma specifica.
7. Come previsto dall'art. 9, comma 4, della L.R. 23/1994, sono vietati i trattamenti erbicidi e fitosanitari, con principi attivi tossici per gli insetti pronubi, alle colture agrarie in fioritura dall'apertura alla caduta dei petali. Tali trattamenti sono ammessi nei vigneti e nelle coltivazioni arboree da frutto successivamente alla eliminazione del cotico erboso in fioritura.
8. E' vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e delle aree incolte in genere. Sono escluse da tale divieto le sponde delle scoline poste fra campo e campo a condizione che si utilizzino prodotti dissecanti non sistemici e attivi esclusivamente sulla parte superficiale/aerea dei vegetali trattati.
9. Come da Decreto del Ministero della Salute dell'8 agosto 2016, non è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate nei parchi e giardini pubblici, terreni sportivi, cortili delle scuole, parchi giochi pubblici e in prossimità delle strutture sanitarie. Ne è altresì vietato l'impiego in pre-raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura.

Art. 11 Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature usate per i trattamenti

Per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua, per la pulizia dell'irroratrice e per il recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti e dei relativi imballaggi, si fa riferimento alle corrette procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 12 Sanzioni

1. Ogni segnalazione o denuncia di comportamenti ritenuti lesivi alla pubblica o propria incolumità o al rispetto ambientale possono essere presentati al Sindaco.

2. Le violazioni alle prescrizioni sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari e erbicidi sono sanzionate secondo le disposizioni previste in materia.

3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Locale e dagli organi di Polizia Giudiziaria e dalle ULSS competenti per territorio, quali organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

4. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni comminate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In particolare, per la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa, in base alla sua gravità, si farà riferimento alle disposizioni previste dalla L. 24.11.1981, n. 689 e ss. mm. ed ii (norme della legge di depenalizzazione).

5. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00.

6. A norma dell'art. 16, comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689, successivamente la Giunta Comunale potrà diversamente determinare l'ammontare, stabilendo il limite minimo e quello massimo, delle somme da pagare in misura ridotta per le violazioni previste dal presente regolamento, ed altresì avrà la facoltà di stabilire sanzioni in "cifra fissa". Quanto verrà eventualmente stabilito dalla Giunta sarà introdotto alla fine di ogni articolo del presente regolamento.

7. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS predispongono azioni di controllo sulla corretta applicazione degli Indirizzi per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari sul regolare trattamento delle aree verdi.

Art. 13 Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni

1. Le somme riscosse dai Comuni a corresponsione delle irrogazioni di sanzioni riguardo a violazioni della disciplina di tutela della popolazione e dei Gruppi vulnerabili di cui al presente Regolamento, e quindi trattenute nella misura di 2/3 degli importi introitati ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, L.R. n. 23, del 18 agosto 2007, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l'ambiente.

NUOVI IMPIANTI, GESTIONE DELLE SIEPI E DEI BOSCHETTI, REGIMAZIONE DELLE ACQUE

Art. 14 Gestione di siepi e boschetti in ambiti territoriali di riordino fondiario

1. Nei casi in cui si ricada in ambiti di riordino fondiario, di riassetto della proprietà fondiaria e di sistemazioni agrarie e forestali, è obbligatorio, in conseguenza dell'espianto di siepi o boschetti, realizzare nuovi impianti in compensazione per una superficie almeno pari a quella espantata, garantendo, nel caso delle siepi, almeno il medesimo sviluppo lineare e possibilmente in raccordo con elementi simili presenti nelle vicinanze.

2. In ambito di riordino fondiario e nei casi in cui la siepe o il boschetto costituiscano elemento di protezione dalla deriva di PF nei confronti di aree di protezione ed aree specifiche particolarmente sensibili, così come definite nel presente regolamento, è obbligatorio mantenere questi elementi facendo attenzione che:

- La forma di governo e le modalità di trattamento adottate per la gestione di siepi e boschetti devono essere conformi alle tradizioni agricole locali ed alle specifiche pratiche di silvicoltura.
- Nelle siepi e boschetti devono essere effettuati tagli cedui, a raso o a capitozza, in periodo di riposo vegetativo, avendo cura di mantenere vitale la capacità pollinifera delle ceppaie. Le piante morte (alberi e arbusti) dovranno essere rimpiazzati. Componente della siepe e del boschetto è anche la copertura erbacea che dovrà essere sfalciata almeno una volta all'anno.
- In tutto il territorio agricolo è vietata l'eliminazione totale delle siepi e/o dei boschetti. E' ammesso l'estirpo previo reimpianto della siepe o del boschetto nella medesima sede con le medesime funzioni ad eccezione delle siepi tutelate censite nel piano di assetto del territorio.
- Sono fatte salve diverse modalità previste nelle pianificazioni forestali comunali (piani di riordino boschivo).

Art. 15 Regimazione delle acque

1. I proprietari e conduttori dei fondi sono responsabili del razionale utilizzo e della sistemazione idraulica dei propri terreni, al fine di non pregiudicare l'efficienza del sistema di scolo e di difesa idraulica. In particolare sono tenuti a:

- garantire la continuità idraulica della rete di scolo;
- mantenere i volumi di invaso disponibili eventualmente compensandoli con nuovi volumi;
- evitare la compattazione delle superfici coltivate;
- evitare arature nella direzione di massima pendenza del fondo.

2. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 4 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche e tutelare il naturale regime delle acque, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di interrare fossi e canali, tombinare e/o modificare la struttura ed il percorso di fossi e canali senza la preventiva autorizzazione.

3. Nel caso di scavi devono essere seguite le indicazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (D. Lgs. 152/2006 artt. 185 e 186 e s.m.i., DM 161/2012, e Circolare Regione Veneto n. 397711 del 23/09/2013).

4. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni idraulico-agrarie è fatto obbligo di ricostituire nei propri fondi almeno la pre-esistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento (invarianza idraulica). Detti interventi possono essere realizzati a seguito dell'ottenimento di un idoneo titolo abilitativo (si veda comma 7 del medesimo articolo).

5. Ogni proprietario o conduttore di fondi, per assicurare il regolare deflusso delle acque, deve provvedere in particolare:

- sistemare il fondo agricolo di proprietà o in gestione adottando la soluzione agronomica e idraulica più adeguata alle caratteristiche del territorio;
- mantenere in efficienza i manufatti presenti nel proprio fondo (ponticelli, manufatti di scolo, briglie, ecc..).
- ciascun proprietario o conduttore di fondi è sempre direttamente responsabile dei danni che, per alterazione delle esistenti linee di deflusso interne o al contorno degli appezzamenti, derivassero a strade, immobili, fondi e proprietà contigue, oltre che a persone e cose.

6. I proprietari e i conduttori dei terreni che debbono eseguire interventi occorrenti ad assicurare l'allontanamento delle acque in eccesso, non devono arrecare danno ai terzi secondo quanto disciplinato dal R.D. 368/1904 art. 140 e dal Libro III (Della proprietà), Titolo VI (Delle servitù prediali), del Codice Civile.

7. L'istanza di titolo abilitativo di cui al comma 4 deve essere corredata dalla seguente documentazione progettuale elaborata da tecnici abilitati nonché di ogni altro atto o documento che l'Autorità autorizzante riterrà di dover acquisire ai fini istruttori:

- relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
- documentazione fotografica dello stato di fatto;
- progetto dell'opera comprensivo di calcolo di invarianza idraulica;
- relazione idrogeologica;
- idonei rilievi topografici ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;

Art. 16 Nuovi impianti: distanze di rispetto dalle aree specifiche particolarmente sensibili e dalle abitazioni civili nell'esercizio delle attività agricole

1. Nelle aree adiacenti alle zone sensibili, i filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree, di nuovo impianto o reimpianto, disposti sia parallelamente che perpendicolarmente, devono essere posti e mantenere una distanza dalle di almeno 10 metri lineari dal confine con l'obbligo di interposizione di una siepe o fascia alberata, quest'ultima di altezza non inferiore a metri 3, costituita da varietà con precoce formazione fogliare per preservare le pertinenze da accidentale deriva da prodotti fitosanitari. Tale siepe o fascia alberata deve essere interposta tra l'impianto di vigneto o altra coltivazione arborea ed il confine di proprietà, con la funzione di contenere la eventuale deriva da prodotti fitosanitari, favorire il rifugio degli insetti utili e la conservazione della biodiversità. Quest'ultima deve essere posta a 1,50 metri dal confine con aree di protezione ed aree specifiche particolarmente sensibili (come da art. 892 del Codice Civile). I pali di sostegno e i tiranti degli impianti sono da considerarsi parti integranti delle colture stesse.

2. Nelle aree adiacenti alle zone sensibili la distanza può essere ridotta a 5 metri qualora siano coltivate specie di tipo erbaceo.

3. Nelle altre aree, i filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree, di nuovo impianto o reimpianto, la distanza (compresi eventuali tiranti) dovrà essere di:

- 3 metri lineari da: confine stradale, fosso/canale/scolina, confini di proprietà, se l'appezzamento è disposto parallelamente;

- 5 metri lineari da: confine stradale, fosso/canale/scolina, confini di proprietà, se l'apprezzamento è disposto perpendicolarmente;
 - In ogni caso, la distanza non potrà mai essere inferiore a 8 metri dal fabbricato d'abitazione.
4. Lungo il confine di proprietà laddove ci siano fabbricati residenziali esistenti c'è l'obbligo di realizzare una schermatura a siepe con altezza non inferiore a 3 metri.
5. Alle distanze di cui sopra non è ammessa deroga né accordo/convenzione tra privati.
6. All'interno dell'area SIC il nuovo impianto o reimpianto è possibile esclusivamente con i vitigni resistenti alle malattie oppure con varietà iscritte nell'elenco regionale delle varietà idonee alla coltivazione, purché i trattamenti fitosanitari siano effettuati con irroratrici a tunnel con recupero ed utilizzando esclusivamente prodotti fitosanitari permessi in agricoltura biologica.
7. Nel caso che all'interno dell'area SIC siano presenti aree di protezione e/o aree specifiche particolarmente sensibili, le distanze dei nuovi impianti da tali aree, dovranno rispettare le indicazioni previste dai precedenti commi 3 e 4. In questa area il diserbo chimico è vietato.
8. E' vietato il nuovo impianto di vigneti in ambito residenziale consolidato, in ambito residenziale in corso di formazione e in ambito residenziale di nuova formazione come individuato nel piano di assetto del territorio.

Art. 17 Sistemazioni agrarie

1. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento dei mezzi agricoli.
2. Nello svolgimento delle attività agricole implicanti lavorazione del terreno, escluso lo sfalcio, i proprietari di fondi agricoli che confinano con i fossi delle strade di uso pubblico, o i loro aventi causa, sono tenuti a mantenere una fascia di rispetto di larghezza minima di 3 metri dal ciglio del fosso e 3 metri dal confine stradale, in modo che la terra lavorata non frani nel fosso o nella pertinenza stradale.
3. Per le ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie, che vanno a modificare in modo consistente (punto c, comma 2 del presente articolo) il fondo rustico e il territorio, l'istanza di autorizzazione all'intervento deve essere presentata al Comune e in aree interessate da bosco e/o soggette a vincolo idrogeologico, anche al Servizio Forestale Regionale, corredata dalla seguente documentazione predisposta da tecnici abilitati:
- progetto dell'opera comprensivo di relazione tecnica generale dell'intervento, rilievi topografici corredati di piani quotati a curve di livello, sezioni in numero congruo ed estesi anche al di fuori dell'ambito di intervento ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
 - documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - relazione geologica-geotecnica e relazione di compatibilità idraulica;
 - relazione agronomica e/o forestale con una specifica descrizione delle caratteristiche dei suoli presenti nell'area e delle misure che si prevede di attuare per garantire la ricomposizione delle caratteristiche dei suoli anche con riferimento alle misure compensative forestali;
 - eventuale relazione paesaggistica per i Beni Ambientali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
 - eventuale V.INC.A. per aree SIC e ZPS

4. Le movimentazioni di terreno svolte nell'ambito delle attività agricole si distinguono in:

a) **attività ordinarie** svolte normalmente dall'agricoltore, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, affinché il fondo nel quale insistono delle colture agricole mantenga la propria funzionalità, quali:

- aratura e altre lavorazioni del terreno funzionali alle operazioni colturali;
- sostituzione di singole viti o altre piante arboree;
- sostituzione di tutori all'interno dei vigneti o altri arboreti;
- pareggiamento dei terrazzamenti nelle aree collinari;
- sistemazione di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti;
- ogni altra attività che possa rientrare in questa categoria.

Per le suddette attività ordinarie non viene richiesta la presentazione di alcuna comunicazione ovvero documentazione. Nel caso invece di impianto di vigneti o altri arboreti è necessaria la comunicazione preventiva al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

b) **attività di manutenzione agraria** è prevista la possibilità di eseguire sterri e riporti entro spessori non superiori a cm 40 (intesi come variazione di quota di ogni singolo punto sia di sterro che di riporto), sostituzione di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti. In ogni caso gli sterri ed i riporti non dovranno andare a modificare l'assetto idrogeologico del terreno.

Per le suddette attività ordinarie non viene richiesta la presentazione di alcuna comunicazione ovvero documentazione. Nel caso invece di impianto di vigneti o altri arboreti è necessaria la comunicazione preventiva al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

c) **sistemazioni agrarie consistenti** che vanno a modificare in modo significativo il fondo rustico e conseguentemente il territorio e la rete di regimazione delle acque o delle reti drenanti; è possibile eseguire sterri e/o riporti dei terreni fino ad 1 metro. Per queste attività di sistemazione agraria deve essere presentata domanda di idoneo titolo abilitativo al Comune a cui dovrà essere allegata la documentazione indicata al precedente comma 1 del presente articolo.

5. Qualora non vi siano compensazioni tra scavi e riporti in sito, dovranno essere seguite le indicazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di gestione delle terre e rocce da scavo (D. Lgs. 152/2006 artt.185 e 186, DM 161/2012 e Circolare Regione Veneto n. 397711 del 23/09/2013).

6. I lavori potranno essere iniziati dopo il rilascio di idoneo titolo abilitativo da parte del Comune.

7. Per gli interventi di manutenzione agraria e di sistemazioni agrarie, qualora ricadenti all'interno dell'ambito soggetto a vincolo paesaggistico – ambientale, dovrà essere richiesta anche l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Art. 18 Sanzioni

1. Ogni segnalazione o denuncia di comportamenti ritenuti lesivi alla pubblica o propria incolumità o al rispetto ambientale possono essere presentati al Sindaco.

2. Le violazioni alle prescrizioni sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari e erbicidi sono sanzionate secondo le disposizioni previste in materia.

3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Locale e dagli organi di Polizia Giudiziaria e dalle ULSS competenti per territorio, quali organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

4. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni comminate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In particolare, per la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa, in base alla sua gravità, si farà riferimento alle disposizioni previste dalla L. 24.11.1981, n. 689 e ss. mm. ed ii (norme della legge di depenalizzazione).

5. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00.

6. A norma dell'art. 16, comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689, successivamente la Giunta Comunale potrà diversamente determinare l'ammontare, stabilendo il limite minimo e quello massimo, delle somme da pagare in misura ridotta per le violazioni previste dal presente regolamento, ed altresì avrà la facoltà di stabilire sanzioni in "cifra fissa". Quanto verrà eventualmente stabilito dalla Giunta sarà introdotto alla fine di ogni articolo del presente regolamento.

7. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS predispongono azioni di controllo sulla corretta applicazione degli Indirizzi per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari sul regolare trattamento delle aree verdi.

Art. 19 Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni

1. Le somme riscosse dai Comuni a corresponsione delle irrogazioni di sanzioni riguardo a violazioni della disciplina di tutela della popolazione e dei Gruppi vulnerabili di cui al presente Regolamento, e quindi trattenute nella misura di 2/3 degli importi introitati ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, L.R. n. 23, del 18 agosto 2007, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l'ambiente.

GESTIONE POTATURE – ABBRUCIAMENTO

Art. 20 Abbruciamento

1. Come riportato dall'art. 182 comma 6bis del Testo Unico per l'Ambiente, l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro di materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f del Testo Unico per l'Ambiente, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti. Fatto salvo quanto previsto nei successivi commi l'abbruciamento potrà avvenire:

- dal 1° ottobre al 31 marzo;
- in orario diurno dalle ore 8.00 alle 16.00;
- sul luogo di produzione dei residui vegetali, vegetali agricoli e forestali con cumuli che non dovranno superare i 3 metri steri per ettaro (3 metri cubi vuoto per pieno),

2. La combustione è comunque sempre vietata in periodi siccitosi secondo le indicazioni del UP Protezione Civile Regionale che dichiara il rischio di “massima pericolosità incendi”.

3. Non è permesso l'abbruciamento nei centri abitati.

4. La combustione nei fondi agricoli di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è sanzionata come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del Titolo VI, parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

5. Il cumulo deve essere collocato ad una distanza minima di:

- 30 metri da strade pubbliche e luoghi pubblici e abitazioni;
- 50 metri da luoghi ove possa sussistere pericolo di incendio (terreni incolti e rovi, depositi di combustibili e/o materiali infiammabili);
- 100 metri dai boschi.

6. Il proprietario del fondo o il conduttore deve assicurare la presenza ininterrotta di una persona maggiorenne durante lo svolgimento di tutte le operazioni di combustione fino al completo spegnimento dei fuochi, onde evitare ogni pericolo.

7. Le operazioni di accensione e combustione sono consentite solo in condizioni meteorologiche favorevoli al rimescolamento degli inquinanti, in assenza di vento al fine di evitare che le faville provenienti dalla bruciatura possano innescare ulteriori focolai. Allo scopo di ridurre le immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e l'eccessiva fumosità, il materiale vegetale destinato alla combustione dovrà essere secco ed asciutto. Rimane vietata la combustione dei vegetali, vegetali agricoli e forestali nelle giornate nebbiose, umide e piovose.

8. E' esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata, oppure avvenga nei luoghi deputati allo scopo (es. area barbecue).

9. Eventuali altre deroghe ai divieti di cui ai commi precedenti, ivi inclusa quella per consentire l'accensione dei tradizionali falò nel mese di gennaio (Panevin), competono al Sindaco sentiti gli Enti preposti e/o gli organi di controllo competenti.

10. E' consigliata la trinciatura in campo del materiale di risulta della potatura

Art. 21 Sanzioni

1. Ogni segnalazione o denuncia di comportamenti ritenuti lesivi alla pubblica o propria incolumità o al rispetto ambientale possono essere presentati al Sindaco.
2. Le violazioni alle prescrizioni sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari e erbicidi sono sanzionate secondo le disposizioni previste in materia.
3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalla Polizia Locale e dagli organi di Polizia Giudiziaria e dalle ULSS competenti per territorio, quali organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.
4. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni comminate, si osservano le disposizioni e le procedure stabilite dalla normativa vigente. In particolare, per la determinazione dell'importo della sanzione amministrativa, in base alla sua gravità, si farà riferimento alle disposizioni previste dalla L. 24.11.1981, n. 689 e ss. mm. ed ii (norme della legge di depenalizzazione).
5. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00.
6. A norma dell'art. 16, comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689, successivamente la Giunta Comunale potrà diversamente determinare l'ammontare, stabilendo il limite minimo e quello massimo, delle somme da pagare in misura ridotta per le violazioni previste dal presente regolamento, ed altresì avrà la facoltà di stabilire sanzioni in "cifra fissa". Quanto verrà eventualmente stabilito dalla Giunta sarà introdotto alla fine di ogni articolo del presente regolamento.
7. I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS predispongono azioni di controllo sulla corretta applicazione degli Indirizzi per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari sul regolare trattamento delle aree verdi.

Art. 22 Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni

1. Le somme riscosse dai Comuni a corresponsione delle irrogazioni di sanzioni riguardo a violazioni della disciplina di tutela della popolazione e dei Gruppi vulnerabili di cui al presente Regolamento, e quindi trattenute nella misura di 2/3 degli importi introitati ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, L.R. n. 23, del 18 agosto 2007, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l'ambiente.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, come previsto dal regolamento del Consiglio Comunale, entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale;
2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono e restano abrogate.
3. Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento annuale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

Revisione e aggiornamento

1. Il presente Regolamento può essere soggetto a revisione e aggiornamento con le medesime procedure utilizzate per la redazione.